

CONVENZIONE

In data odierna, con la presente scrittura privata, redatta in triplice originale,

TRA

l'Associazione Nazionale Marinai d'Italia (A.N.M.I.) – con sede a Roma, Piazza Randaccio, 2, in persona del legale rappresentante, Ammiraglio di Squadra Paolo Pagnottella, cod. fisc. 80216990582

E

l'Associazione "FANFARA DELLA MARINA CITTA' DI ROMA", con sede a Roma Via Antonio Antonoli, 25, località Stagni di Ostia, cod. fisc.

PREMESSO

che l'A.N.M.I., in persona del suo Presidente, ritiene necessario nel proprio cerimoniale, avvalersi di prestazioni musicali, in occasione di particolari ricorrenze, atte a sottolinearne l'ufficialità e l'importanza;

che l'Associazione "FANFARA DELLA MARINA CITTA' DI ROMA" ha presenti nel proprio statuto elementi di affinità agli scopi che l'A.N.M.I., per statuto, si prefigge di raggiungere, quali la diffusione e lo sviluppo della conoscenza della tradizione marinara, al fine di rinsaldare e mantenere vivi i vincoli di solidarietà ed amicizia tra le genti di mare – civili e militari – e la popolazione;

che l'A.N.M.I. e l'Associazione "FANFARA DELLA MARINA CITTA' DI ROMA" intendono formalizzare un accordo di reciprocità di richiesta di interventi e di utilizzo di prestazioni;

tutto quanto premesso, che ne diverrà parte integrante, si conviene e stipula quanto segue.

Impegno alle manifestazioni

Art. 1

L'A.N.M.I. potrà avvalersi delle prestazioni musicali dell'Associazione, ogni qualvolta ne intraveda la necessità, previo accordo preventivo anticipato sulle date e luoghi delle esibizioni, da stabilire, con congruo anticipo a calendario, onde evitare l'insorgere di impossibilità dovute a precedenti impegni assunti.

Art. 2

L'Associazione "FANFARA DELLA MARINA CITTA' DI ROMA", al fine di non contravvenire ai disposti dell'art. 1 del proprio statuto, si impegna ad espletare per conto dell'A.N.M.I. e previo accordo, iniziative di carattere musicale promosse, gestite ed organizzate da quest'ultima, o dai Gruppi, assumendo in tali occasioni il nome di "BANDA CENTRALE DELL'A.N.M.I.", previa autorizzazione del Direttivo dell'Associazione.

Programmi e modalità di esecuzione

Art. 3

L'A.N.M.I. e l'Associazione, di comune accordo, stabiliranno preventivamente il programma dell'evento, fermo restando che gli strumenti musicali da utilizzarsi saranno quelli di proprietà dei musicisti, come anche tutte le necessarie dotazioni connesse.

L'A.N.M.I. si impegna a fornire agli orchestrali l'assetto formale dell'uniforme da utilizzare esclusivamente per le iniziative promosse dall'A.N.M.I. stessa. L'Associazione si impegna ad utilizzare dette uniformi in maniera re inappuntabile ed in conformità con l'evento. L'utilizzazione dell'uniforme per eventuali iniziative esterne all'A.N.M.I. dovranno essere oggetto di specifica autorizzazione.

Art. 4

Le prove si svolgeranno, nella fase definitiva, alla presenza di un rappresentante dell'A.N.M.I., nominato, di volta in volta, dal Presidente, il quale, dietro sue precise disposizioni, controllerà la rispondenza, o meno, dell'esibizione alle necessità dell'A.N.M.I. medesima. In caso di assenza, l'Associazione declina ogni responsabilità sul risultato, che in alcun modo potrà essere confutato.

Erogazioni liberali, rimborso spese e compensi

Art. 5

L'Associazione "FANFARA DELLA MARINA CITTA' DI ROMA" accetta di non percepire alcun compenso per le manifestazioni musicali organizzate a Roma nell'ambito di un calendario preventivamente concordato con la Presidenza Nazionale, ma nulla vieta che i terzi partecipanti alle rappresentazioni possano versare, a titolo personale, contribuzioni volontarie ed erogazioni liberali.

L'A.N.M.I. si impegna per tutte le altre manifestazioni a far riconoscere da parte dei singoli Gruppi committenti un importo a titolo di rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio ai musicisti, previa presentazione dei documenti giustificativi a piè di lista richiesti e rilasciati a loro nome, al termine di ogni manifestazione. Si impegna, inoltre, a far corrispondere ai musicisti un rimborso minimo globale da dividersi tra i componenti della Banda pari ad € 1.500,00 (dicasi euro millecinquecentovirgolazero), se l'impegno artistico assunto avrà la durata di circa mezza giornata, di € 2.500,00 (dicasi euro duemilacinquecentovirgolazero), per un giorno intero, intendendo l'impegno artistico articolato anche in due mezze giornate. Il relativo rimborso sarà definito di volta in volta a seconda della distanza e del tempo richiesto per raggiungere il luogo della manifestazione.

Durata dell'accordo e clausola di esclusività – Disdetta

Art. 6

L'A.N.M.I. e l'Associazione "FANFARA DELLA MARINA CITTA' DI ROMA" stabiliscono che il presente accordo, valido dalla data odierna, sia a tempo indeterminato e con diritto di esclusiva.

Ciascuna delle parti potrà risolvere il presente accordo in qualunque momento, previa disdetta da comunicarsi all'altra parte per iscritto, a mezzo raccomandata r.r., da inviarsi con almeno trenta giorni di preavviso.

Le parti, all'atto della eventuale disdetta, vista la gratuità delle prestazioni, nulla avranno a pretendere reciprocamente a titolo di indennizzo, sotto qualsiasi forma, al termine dell'accordo, tranne il caso di richiesta di risoluzione per gravi motivazioni.

Rimando a prescrizioni normative

Art. 7

Per quanto non previsto esplicitamente nel presente accordo, si farà riferimento alle norme del codice civile in materia.

Il presente accordo viene redatto in triplice copia, una per ciascuna delle parti e la terza per l'eventuale registrazione presso i competenti uffici.

Art. 8

Dalla data odierna decorreranno tutti gli effetti attivi e passivi insorgenti dal presente accordo.

Roma,